



COMUNE DI BRESCIA
SETTORE PUBBLICA
ISTRUZIONE, RAPPORTI CON
UNIVERSITA', SPORT E
POLITICHE GIOVANILI
Piazzale Repubblica, 1 - Brescia

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

In vigore

Per il periodo 1° settembre 2021 – 31 agosto 2025 (documento aggiornato il 28 agosto 2024)

Responsabile Ufficio Integrazione: Dott.ssa Laura Maffazioli

INDICE

PREMESSA

CAPITOLO 1

LUFFICIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA

CAPITOLO 2

FIGURE PROFESSIONALI:

1) Operatore per l'integrazione degli alunni disabili (O.P.I.)

2) Educatore a sostegno della disabilità (E.S.O.D.)

CAPITOLO 3

L'ORARIO DI SERVIZIO

CAPITOLO 4

LA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO 5

LA FRUIZIONE DEL PASTO IN ORARIO DI SERVIZIO

CAPITOLO 6

USCITE DIDATTICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, REALIZZAZIONE ATTIVITA' PREVISTE NEL PEI.

CAPITOLO 7

INTERVENTO A DISTANZA A SUPPORTO DELLA DAD

CAPITOLO 8

ESAMI DI STATO E/O QUALIFICA

CAPITOLO 9

LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI

CAPITOLO 10

LAVORO AGGIUNTIVO

CAPITOLO 11

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO 12

... A PROPOSITO DI SICUREZZA...

CAPITOLO 13

AUSILI, ARREDI SPECIALI E MATERIALI

ALLEGATI

Allegato A - Uscita didattica.

Allegato B - Viaggi di istruzione.

Allegato C - Realizzazione attività previste nel PEI.

Allegato C1 - Richiesta genitori attività esterne previste nel PEI

Allegato D - Lavoro aggiuntivo

Allegato E - Richiesta di fornitura ausili e arredi speciali per alunni disabili

Allegato F - Intervento da remoto a sostegno della DAD

Allegato G - Richiesta servizio assistenza specialistica e/o trasporto casa-scuola per esami di Stato e/o Qualifica

PREMESSA

Come previsto dall'art. 13, comma 3 della L. 104/92 e dall'art. 3, comma 5, lettera a), del Decreto Legislativo n. 66 del 13.04.2017, modificato dal Decreto Legislativo 96/2019, il servizio si pone quali finalità l'assistenza per la comunicazione e l'autonomia personale e contribuisce all'inclusione scolastica e sociale dei bambini/e e degli alunni/e con disabilità.

Il servizio viene realizzato attraverso l'affiancamento del bambino/a e dell'alunno/a con disabilità, da parte di **“operatori per l'integrazione scolastica”** addetti all'assistenza specialistica, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del Decreto 66/17 e ss.mm.ii.

Il servizio di “assistenza specialistica” è garantito ai bambini/e e agli alunni/e, da 0 a 18 anni (e comunque fino alla conclusione del percorso scolastico iniziato), con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92, residenti a Brescia e frequentanti gli asili nido comunali, le scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie statali, i Centri di formazione professionale ed i servizi educativi, ricreativi, animativi estivi organizzati dal Comune di Brescia. Il servizio verrà garantito anche agli alunni frequentanti scuole con sede in altri Comuni purché residenti in città.

In via sperimentale e limitatamente a situazioni particolari, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia comunali potrà essere impiegato personale che provveda, sia all'intervento di assistenza alla comunicazione e all'autonomia, sia a quello di carattere educativo. Detto personale è definito **“educatore di sostegno alla disabilità”**.

Negli asili nido convenzionati il servizio è garantito con apposita convenzione.

Nelle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate il servizio è garantito secondo quanto previsto dalla vigente convenzione. Nelle scuole dell'infanzia non convenzionate e nelle scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado il servizio è garantito ed erogato secondo quanto previsto dalla d.g.c. n.384/2022.

NOTA BENE: A seguito dell'emanazione delle Linee Guida di Regione Lombardia di cui alla d.g.c. 2446/24, ai bambini/e e alunni/e per cui a far corso dal 1° gennaio 2024 è stata rinnovata la certificazione e/o è stata emessa nuova certificazione ai fini dell'ottenimento di supporti in ambito scolastico, il servizio viene garantito con quantificazione calcolata in modo sperimentale per l'a.s. 2024/25 e diversamente da quanto previsto dalle convenzioni attive e dalla d.g.r. 384/22 che continuerà ad essere applicata per i bambini/e e alunni/e la cui certificazione è invariata.

Capitolo 1

L'ufficio integrazione scolastica

L'Ufficio Integrazione Scolastica fa riferimento al Settore Pubblica Istruzione, Rapporti con Università, Sport e Politiche Giovanili del Comune di Brescia e si occupa della programmazione, erogazione, monitoraggio e verifica del servizio di assistenza specialistica e inclusione scolastica degli alunni con disabilità residenti nel comune di Brescia e frequentanti scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie.

In particolare provvede a:

1. accogliere le richieste delle scuole secondo le modalità previste dalla d.g.c. n.384/2022 e successive modificazioni e integrazioni,
valutare le richieste e definire la quantificazione settimanale e annua del servizio considerando le seguenti variabili:
 - diagnosi funzionale e collegio di accertamento della condizione di handicap ai fini scolastici D.P.C.M. 185/2006, ovvero EVIS, VH, Profilo di Funzionamento e verbale GLOH,
 - frequenza scolastica
 - presenza del docente di sostegno
2. accogliere le richieste di trasporto dedicato (casa-scuola) presentate dalle famiglie (d.g.c. 510 /23);
3. accogliere le necessità di fornitura di arredi e/o ausili speciali per la mobilità e la postura inviate dai Dirigenti Scolastici;
4. accogliere le indicazioni sulle necessità dell'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di competenza;
5. individuare modalità efficaci ed economiche finalizzate a garantire, l'assistenza specialistica degli alunni con disabilità, residenti, ma frequentanti scuole site in altri comuni.
6. Programmare il servizio di assistenza specialistica nei Centri Ricreativi Estivi e nelle Sezioni Estive di scuola dell'infanzia organizzati dal Comune di Brescia.
7. Curare i rapporti con Regione Lombardia per l'organizzazione, erogazione e rendicontazione dei servizi di inclusione scolastica nelle scuole superiori e nei Percorsi di Formazione Professionale.

Capitolo 2

Figure professionali

A supporto dell'inclusione dei bambini/e e alunni/e con disabilità nei servizi per l'infanzia e nella scuola sono previste due figure professionali:

1. L'operatore per l'integrazione degli alunni disabili (O.P.I.)
2. L'educatore a sostegno della disabilità (E.S.O.D.), esclusivamente negli Asili Nido e nelle Scuole dell'infanzia Comunali in via sperimentale.

1 - "OPERATORE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI" (OPI)

Le attività richieste sono, a titolo indicativo ma non esaustivo, quelle di seguito elencate:

- collabora, previa indicazione e sotto la responsabilità didattica dei docenti, per l'effettiva partecipazione dell'alunno con disabilità a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal Piano dell'Offerta Formativa e dal Piano Educativo Individualizzato;
- nell'ambito della realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati, può accompagnare l'alunno con disabilità nelle uscite didattiche, nei viaggi di istruzione, negli stage e nell'alternanza scuola-lavoro, avendo cura di attuare le azioni e le strategie concordate per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e definiti in particolare nell'ambito dell'autonomia personale, delle competenze sociali e della fruizione del territorio e delle sue strutture;
- collabora, in aula o nei laboratori, con l'insegnante nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione;
- può presenziare ad eventuali attività di recupero funzionale previste nel PEI e calendarizzate in orario scolastico assistendo l'alunno e facendosi mediatore di semplici indicazioni del terapeuta verso la scuola;
- può affiancare l'alunno disabile durante il momento della mensa, promuovendo l'autonomia personale possibile nonché un equilibrato rapporto con il cibo;
- fatti salvi i compiti di assistenza di base previsti per il profilo professionale del personale ATA, può affiancare l'alunno disabile nelle attività finalizzate al raggiungimento dell'autonomia possibile nella cura e igiene della persona;
- su indicazione del Dirigente Scolastico interviene, in caso di malore dell'alunno con disabilità, accompagnandolo presso le strutture sanitarie e trattenendosi per il tempo strettamente indispensabile per consentire l'arrivo dei familiari;

- per quanto previsto nel Decreto interministeriale n. 182/2020 e ss.mm.ii., partecipa alla definizione del Piano Educativo Individualizzato e ai momenti di verifica;
- collabora, visti i progetti particolari, alla realizzazione di iniziative e attività con cui la scuola e i servizi territoriali mirano, congiuntamente, all'integrazione dell'alunno con disabilità in altre strutture del territorio;
- se richiesto, redige annualmente una relazione sintetica sul caso affidato;
- durante la sospensione estiva delle lezioni può essere coinvolto, a sostegno dei minori con disabilità, nella realizzazione delle iniziative ricreative programmate dall'Area Servizi Educativi;
- è tenuto alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento programmati dal datore di lavoro su tematiche specificatamente connesse alle attività richieste;
- in osservanza del vigente Protocollo Provinciale in materia di somministrazione dei farmaci a scuola, può essere coinvolto dal Dirigente Scolastico nei casi in cui si rendesse necessario tale tipo di intervento.

2 - L' "EDUCATORE DI SOSTEGNO ALLA DISABILITA'" (ESOD)

La figura professionale dell'Educatore a sostegno della disabilità, va distinta sia da quella del docente che da quella dell'operatore per l'integrazione, nonché da quella di personale con mansioni assistenziali di base (ATA).

Possiede formazione di grado superiore e/o universitaria, opera sia nei nidi che nelle scuole dell'infanzia comunali e contempla sia compiti di carattere più specificatamente assistenziale, quali l'affiancamento del bambino/a con disabilità nei momenti di routine e nella cura della persona a supporto della conquista e del mantenimento dell'autonomia possibile, sia compiti di carattere educativo. Rispetto a quest'ultimo punto l'ESOD opera in sinergia con insegnanti/educatori, condividendo con loro, singolarmente o nell'ambito dei momenti di confronto collegiale, le finalità, le strategie metodologiche, l'organizzazione, la progettualità e, nella quotidianità, la conduzione delle attività. In particolare contribuisce a garantire un supporto qualitativo al percorso di crescita dei bambini stessi, in modo da attuare interventi didattici/educativi individualizzati che ne rispettino i tempi e le potenzialità, ne sostengano lo sviluppo verso l'autonomia, la comunicazione personale, l'acquisizione delle competenze, al fine di favorirne l'inclusione all'interno della sezione e con i gruppi di pari.

Le attività richieste sono, a titolo indicativo ma non esaustivo, quelle di seguito elencate:

1. in sinergia con l'azione educativa e didattica dei docenti e degli educatori di nido, collabora con il collegio per rimuovere ogni barriera si possa frapporre nel contesto alla piena inclusione del bambino disabile. Altresì opera per individuare e introdurre nel contesto gli elementi che possano facilitarne la partecipazione attiva a tutti i momenti della vita scolastica o del nido, previsti dal PEI o dal Progetto di servizio;

2. in sinergia con insegnanti ed educatori, opera in un'ottica inclusiva e per garantire nelle attività educativo-didattiche, nei momenti di routine e nelle situazioni che richiedono un supporto funzionale, socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, la partecipazione attiva del bambino, attraverso:
 - a. il supporto all'autonomia personale sul piano delle necessità di base, nella cura della persona, nonché nella conquista dello spazio circostante (esplorazione dell'ambiente e del contesto), sia nell'ambito del servizio frequentato che al di fuori dello stesso, qualora ciò sia previsto dal PEI o da specifici progetti autorizzati, anche tramite l'uso di strumenti protesici,
 - b. il mantenimento e, qualora possibile, l'ampliamento delle forme di comunicazione (anche alternative) utilizzate dal bambino/a con disabilità,
 - c. il sostegno alla realizzazione ed attuazione delle potenzialità relazionali e sociali del bambino/a con disabilità, con particolare attenzione a favorirne il rapporto con il gruppo dei pari, nell'ambito di attività in piccolo gruppo, co-condotte dall'educatore o dall'insegnante di sezione e dall'ESOD;
3. nell'ambito della realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) o del Progetto di servizio, l'ESOD accompagna il bambino con disabilità nelle uscite didattiche, nonché nelle uscite sul territorio per attività programmate, avendo cura di attuare le azioni e le strategie concordate per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e definiti in relazione all'autonomia personale, alle competenze sociali e alla fruizione delle esperienze;
4. l'ESOD può presenziare ad eventuali attività di recupero funzionale previste nel PEI e calendarizzate in orario scolastico, al fine di coordinare le diverse tipologie di intervento;
5. su indicazione del coordinatore del servizio interviene, se necessario e nel limite delle proprie competenze, in caso di malore del bambino/a con disabilità, accompagnandolo presso le strutture sanitarie e trattenendosi per il tempo strettamente indispensabile per consentire l'arrivo dei famigliari;
6. al fine di favorire la realizzazione integrata degli interventi in atto con il bambino con disabilità, l'ESOD partecipa alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti/educatori, singolarmente e/o riuniti negli organi collegiali. Partecipa alla definizione e stesura del Piano Educativo Individualizzato, contribuendo, in sinergia con gli insegnanti/educatori, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, alla verifica degli interventi. Partecipa alla definizione e stesura della relazione finale. Partecipa agli incontri con i referenti delle equipe medico-sanitarie di riferimento e ai colloqui con la famiglia del bambino con disabilità per la condivisione e verifica del PEI;
7. durante la sospensione estiva delle attività educative/scolastiche ordinarie, può essere coinvolto a sostegno dei bambini con disabilità, alla realizzazione delle iniziative ricreative programmate dal Settore Servizi per l'Infanzia;

8. in osservanza del vigente Protocollo Provinciale in materia di somministrazione dei farmaci a scuola, può essere coinvolto dal Dirigente del Settore Servizi per l'Infanzia nei casi in cui si rendesse necessario tale tipo di intervento;
9. collabora con gli insegnanti/educatori e con il Coordinatore per un'azione sinergica, integrata e funzionale al benessere e all'inclusione del bambino con disabilità;
10. redige una relazione conclusiva sull'attività svolta e se necessario anche in corso d'anno; è comunque compito del Coordinatore ESOD mantenere aggiornato l'ufficio comunale di riferimento circa possibili evoluzioni delle situazioni seguite, partecipare ad eventuali incontri di verifica sull'andamento del servizio, se richiesto, sia con i Coordinatori che con il referente comunale del servizio;
11. Qualora, nell'ambito dell'espletamento delle sue mansioni, l'ESOD si trovi in **situazioni operative particolari** che non gli consentono di procedere secondo i principi di cui ai precedenti punti, è tenuto a parlarne con il Coordinatore del servizio ESOD e lo stesso, in caso rilevi con specifica verifica l'effettiva difficoltà della situazione, è tenuto a informare il Coordinatore del servizio frequentato dal bambino e, se necessario, il Responsabile del Settore Servizi per l'Infanzia e il Responsabile del Servizio.
12. Per eventuali richieste all'ESOD che non rientrino in quanto sopra specificato il Coordinatore del Servizio frequentato dal bambino con disabilità farà riferimento al Coordinatore del servizio ESOD il quale provvederà, laddove opportuno o necessario, ad esaminare le richieste con il referente del servizio e a valutare l'accoglienza o meno delle stesse.

Capitolo 3

L'orario di servizio

La dotazione oraria settimanale assegnata ad ogni singolo bambino/alunno viene stabilita dall'Ufficio Integrazione sulla scorta della d.g.c. n.384/2022 sentito il Dirigente Scolastico e il neuropsichiatra infantile/Psicologo del Servizio Sanitario Pubblico di riferimento.

A seguito dell'emanazione delle Linee Guida di Regione Lombardia di cui alla **d.g.r. 2446/24**, per i bambini/e e gli alunni/e per cui si è provveduto a rinnovo della certificazione e/o ad emissione di nuova certificazione, nell'a.s. 2024/25 la quantificazione settimanale del servizio viene effettuata con nuove modalità sperimentali visti **EVIS, VH, Profilo di Funzionamento e verbale GLOH**.

La dotazione di cui sopra viene ridotta qualora il bambino/alunno pur essendo iscritto a scuole con rientro pomeridiano e servizio mensa attivo non risulti iscritto e/o ammesso al servizio mensa.

Per quanto concerne la gestione e articolazione dell'orario di servizio si dettagliano di seguito le indicazioni da osservarsi e si evidenziano le differenze tra il personale:

1. dipendente del Comune di Brescia
2. dipendente/socio/collaboratore della Ditta aggiudicataria del servizio.

1. Personale dipendente del Comune di Brescia

L'orario di servizio può essere esaurito all'interno di un'unica sede scolastica, se sono presenti più alunni con disabilità, o completato a scavalco tra due sedi scolastiche contigue se è presente un solo alunno o se le esigenze assistenziali sono tali da non richiedere un operatore a tempo pieno.

In tal caso, il passaggio da una sede all'altra è da considerarsi compreso nell'orario di servizio.

È prevista flessibilità in ingresso, rispetto all'orario di servizio codificato, pari a 10 minuti che devono essere necessariamente recuperati a fine turno.

È possibile, una volta al giorno, una uscita dal luogo di lavoro per motivi personali non superiore a 15 minuti. Eventuale uscita deve essere comunicata all'ufficio gestione personale rientrare nella fascia oraria tra le 9.45 e le 11.00 ed essere recuperata a fine turno come previsto dalla circolare n° 16 del 20/11/'07.

In caso di assenza degli alunni con disabilità l'operatore è da ritenersi a disposizione dell'Ufficio Integrazione per eventuali sostituzioni giornaliere.

2. Personale dipendente/socio/collaboratore della Ditta aggiudicataria del servizio

L'orario di servizio può essere esaurito all'interno di un'unica sede scolastica, se sono presenti più alunni con disabilità, o completato a scavalco tra due sedi scolastiche contigue secondo quanto stabilito dalla ditta aggiudicataria, nell'ambito della propria gestione organizzativa se è presente un solo alunno o se le esigenze assistenziali sono tali da non richiedere un operatore a tempo pieno. In tal caso, il tempo necessario per lo spostamento tra le due sedi di lavoro è da considerarsi extra l'orario di servizio.

L'orario di servizio deve essere compreso nelle seguenti fasce orarie:

- per l'operatore per l'integrazione degli alunni disabili 8,00/18,00
- per l'educatore di sostegno alla disabilità 7,30/16,30.
- Per orari di servizio pari o superiori a 6 ore giornaliere è prevista una pausa di 10 minuti da concordare con il dirigente scolastico in momenti compatibili con il buon funzionamento del servizio.

L'articolazione settimanale dell'orario di servizio viene definita dall'Ufficio Integrazione per il personale di cui al punto 1. e dalla Ditta aggiudicataria del servizio per il personale di cui al punto 2.

La proposta dell'orario di servizio viene condivisa tra il Dirigente Scolastico e l'operatore, dando priorità alle esigenze dell'alunno e vista l'organizzazione scolastica.

Devono, comunque, essere prese in considerazione le esigenze eventualmente espresse dall'operatore.

L'orario settimanale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- essere organizzato su cinque o sei giorni in base al funzionamento della scuola
- evitare compresenza con l'insegnante di sostegno, fatta esclusione per progetti particolari
- non deve prevedere interruzioni nell'ambito della giornata lavorativa
- non deve prevedere presenza in servizio inferiore a 2 ore
- non deve prevedere la presenza dell'operatore in momenti in cui non è attivo il servizio scolastico, fatta eccezione per il tempo prolungato delle scuole dell'infanzia comunali ed eventuale assistenza e accompagnamento dell'alunno con disabilità da e per il mezzo di trasporto casa-scuola predisposto dal Comune (indicativamente 10 minuti prima dell'inizio e 10 minuti dopo il termine delle lezioni)
- deve avere forma definitiva entro il 31 ottobre di ogni anno
- nelle scuole che funzionano per 6 giorni settimanali è preferibile sia concordato un giorno "libero"

In caso di assenza, dell'alunno, comunicata con anticipo da parte della famiglia la scuola è tenuta a darne segnalazione all'Ufficio Integrazione scrivendo alla mail: integrazione.scolastica@comune.brescia.it.

Il servizio verrà sospeso per la durata dell'assenza, se nota, ovvero fino al rientro dell'alunno.

In caso di assenza improvvisa e non preventivamente comunicata dell'alunno disabile all'operatore per l'integrazione e/o all'educatore di sostegno alla disabilità vengono riconosciute due ore di servizio.

Il personale, in tali ore è a disposizione della scuola/nido per attività di supporto ad altro/i alunni con disabilità già affidati nel medesimo plesso e/o per la preparazione del materiale, secondo le indicazioni degli insegnanti / educatori.

Nel caso l'alunno si assenti per tre giorni consecutivi senza che né famiglia né scuola abbiano comunicato la durata dell'assenza, L'Ufficio Integrazione valuta la sospensione del servizio che verrà attivato solo dopo che la scuola avrà comunicato la ripresa della frequenza.

Tutte le variazioni, definitive e/o temporanee, dell'orario di servizio che dovessero rendersi necessarie durante l'anno scolastico dovranno essere condivise con l'operatore e tempestivamente comunicate al datore di lavoro per l'approvazione.

Capitolo 4

La sostituzione del personale

La sostituzione del personale è garantita dal primo giorno di assenza sia per il personale dipendente del Comune di Brescia sia per quello dipendente/socio/collaboratore della Ditta aggiudicataria del servizio, compatibilmente con la disponibilità di personale supplente in possesso dei requisiti. Nel caso non fosse disponibile personale supplente, la segreteria della scuola verrà tempestivamente avvisata.

Non è prevista la nomina di personale supplente per l'assenza del personale titolare nei seguenti casi:

- 1- fruizione di ferie e festività soppresse durante l'anno scolastico, da parte di dipendenti del Comune di Brescia
- 2- permessi brevi di durata inferiore a 90 minuti, richiesti da dipendenti del Comune di Brescia
- 3- permessi e tutele sindacali: assemblea – sciopero,
- 4- partecipazione a viaggi di istruzione con un alunno dei due assegnati nella stessa istituzione scolastica,
- 5- partecipazione a corsi di formazione obbligatoria previsti per legge.

Capitolo 5

La fruizione del pasto in orario di servizio

Il personale ha diritto al pasto se l'articolazione dell'orario di servizio ne prevede la presenza durante la mensa in affiancamento degli alunni con disabilità.

La prenotazione del pasto del personale dipendente del Comune di Brescia viene effettuata dal personale scolastico contestualmente alla prenotazione del pasto degli alunni e insegnanti.

La prenotazione del pasto del personale dipendente/socio/collaboratore della Ditta aggiudicataria del servizio viene effettuata dal Datore di lavoro e non richiede alcun intervento da parte del personale scolastico.

Capitolo 6

Uscite didattiche, viaggi di istruzione, realizzazione attività previste nel PEI.

Uscite didattiche

(Allegato A)

L'accompagnamento dell'alunno con disabilità da parte dell'operatore per l'integrazione e/o dell'educatore di sostegno alla disabilità nelle uscite didattiche programmate dalla scuola per l'intera classe e/o gruppi di alunni, può essere realizzato a piedi, con l'impiego di mezzi di trasporto pubblico e/o trasporto riservato predisposto dalla scuola previa comunicazione scritta entro 5 giorni lavorativi precedenti a quello dell'uscita e, richiede, comunque, la presenza di almeno un insegnante.

Si precisa che:

- per uscita didattica si intende attività esterna in ambito urbano e/o extraurbano che abbia durata pari o inferiore a 8 ore.

il servizio di trasporto riservato e individualizzato può essere richiesto al Comune esclusivamente per alunni della scuola primaria e secondaria di I° che abbiano una compromissione motoria grave nella DF e /o nel profilo di Funzionamento (elevato o molto elevato) e per sole destinazioni urbane;

- l'eventuale lavoro aggiuntivo dell'operatore per l'integrazione e/o dell'educatore di sostegno alla disabilità va comunicato mediante compilazione dell'apposito allegato D).
- qualora l'uscita venga realizzata con mezzi pubblici o trasporto riservato predisposto dalla scuola il costo del viaggio per l'operatore è a carico della scuola.

Viaggi di istruzione

(Allegato B)

L'accompagnamento dell'alunno con disabilità da parte dell'operatore e/o educatore di sostegno alla disabilità nei viaggi di istruzione deve essere preventivamente concordato con l'operatore stesso e comunicato almeno 30 gg. prima della data di partenza.

Si precisa che:

- per viaggio d'istruzione si intende attività con destinazione extraurbana che preveda una durata superiore a n. 8 ore;

- al personale dipendente della Ditta aggiudicataria del servizio che partecipa ai viaggi di istruzione saranno riconosciute forfettariamente n° 10 ore di lavoro per viaggi di istruzione che prevedano il rientro in giornata e n° 13 ore di lavoro giornaliero per viaggi di istruzione che prevedano pernottamenti.

N.B.:

- Le spese di viaggio, vitto (pensione completa), alloggio ed eventuali ingressi derivanti dalla partecipazione del personale di cui sopra ai viaggi di istruzione sono a carico totale ed esclusivo della scuola siano essi dipendenti del Comune di Brescia o della Ditta aggiudicataria del servizio.
- Si ricorda che in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 7 del DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66 avente ad oggetto:

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro", l'operatore può prestare servizio per un massimo di 13 ore nell'arco della giornata e che le stesse vanno suddivise in 2 turni intervallati da una pausa di almeno 30 minuti.

Realizzazione attività previste nel PEI

(Allegati C e C1)

L'accompagnamento dell'alunno con disabilità da parte dell'operatore e per l'integrazione e/o educatore di sostegno alla disabilità nelle uscite necessarie alla realizzazione di quanto previsto nel piano educativo individualizzato deve essere comunicato (allegati C e C1) almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio delle attività e può essere realizzato a piedi, con mezzi pubblici e/o trasporto riservato predisposto dalla scuola.

N.B.:

- qualora l'uscita venga realizzata con mezzi pubblici o trasporto riservato predisposto dalla scuola il costo del viaggio per l'operatore è a carico della scuola stessa.

Capitolo 7

Intervento da remoto a sostegno della DAD

(Allegato F)

L'intervento da remoto dell'operatore per l'integrazione e dell'educatore di sostegno alla disabilità è possibile solo in caso di emergenza sanitaria (punto 1) e/o per alunni per cui la scuola abbia attivato un progetto di istruzione domiciliare per motivi di salute (punto 2).

L'intervento da remoto dell'operatore per l'integrazione e dell'educatore di sostegno alla disabilità è da considerarsi a supporto della didattica a distanza, DAD, e pertanto, dovrà essere realizzato tramite accesso alla piattaforma in uso alla scuola.

Spetta alla scuola la valutazione della possibilità e opportunità di attivare la didattica a distanza per il singolo alunno, la predisposizione del progetto di intervento e del materiale didattico, la cura del rapporto con la famiglia dell'alunno e la richiesta di attivazione dell'intervento da remoto dell'operatore per l'integrazione e dell'educatore di sostegno alla disabilità.

1. Emergenza sanitaria

In caso di stato di emergenza sanitaria, prioritariamente verranno adottate le Linee Guida e le indicazioni della normativa Nazionale e Regionale in materia.

In assenza di diversa indicazione, per quanto concerne la quantificazione dell'intervento da remoto dell'operatore per l'integrazione e dell'educatore a sostegno della disabilità ci si rifà alla seguente tabella:

Asili nido e scuole dell'infanzia	Fino a 5 ore settimanali per ogni alunno
Primarie, sec. di I° e II° e C.f.p.	1. Fino a 10 ore settimanali per ogni alunno frequentante scuola su 5 giorni 2. Fino a 12 ore settimanali per ogni alunno frequentante scuola su 6 giorni 3. Per alunni con dotazione settimanale inferiore a quanto indicato nei punti 1. e 2. L'intervento da remoto potrà essere pari o inferiore alla dotazione settimanale di inizio anno

N.B.

Nel caso in cui si adotti **una modalità mista** che preveda sia lezioni in presenza che DAD, l'orario dell'operatore per l'integrazione / educatore di sostegno alla disabilità non potrà comunque essere superiore alla dotazione settimanale comunicata ad inizio anno scolastico.

2. Istruzione domiciliare

A supporto di progetti di istruzione domiciliare attivati dalla scuola per alunni con disabilità già beneficiari del servizio di assistenza specialistica / educatore di sostegno alla disabilità potrà essere attivato un intervento da remoto da parte dell'operatore per l'integrazione non superiore a n.5 ore settimanali.

Capitolo 8

Esami di Stato e/o Qualifica

(Allegato G)

I servizi di assistenza specialistica e trasporto casa/scuola sono garantiti, per l'espletamento delle prove d'esame, agli alunni/e con disabilità che ne beneficiano durante l'anno scolastico.

La presenza dell'operatore per l'integrazione può essere richiesta indipendentemente dalla presenza dell'insegnante di sostegno se il Dirigente Scolastico la ritiene necessaria.

L'operatore può essere presente limitatamente ai giorni e orari in cui sono previste le prove scritte e orali.

Il servizio di trasporto casa/scuola può essere richiesto limitatamente ai giorni in cui sono previste le prove scritte e orali e verrà erogato secondo gli orari indicati dalla scuola.

Capitolo 9

La somministrazione di farmaci

Nel caso in cui la famiglia richieda la somministrazione di farmaci in orario scolastico, l'operatore per l'integrazione e/o l'educatore di sostegno alla disabilità può essere coinvolto dal Dirigente Scolastico o dal Dirigente Servizi per l'Infanzia del Comune di Brescia in osservanza del vigente Protocollo Provinciale in materia di somministrazione dei farmaci a scuola.

Pertanto, il Dirigente Scolastico competente procederà secondo quanto previsto dalle "Raccomandazioni" emanate in data 25 novembre 2005 dai Ministeri della Salute e Pubblica Istruzione Università e Ricerca e in osservanza del Protocollo Provinciale vigente.

Per la somministrazione di farmaci a minori frequentanti i Centri Ricreativi Estivi e le Sezioni Estive di Scuola dell'Infanzia organizzati dal Comune di Brescia si fa riferimento a specifica procedura.

Non rientra tra le attività richieste all'operatore per l'integrazione e all'educatore di sostegno alla disabilità l'utilizzo di apparecchi medico-sanitari.

Capitolo 10

Lavoro aggiuntivo

(Allegato D)

Per ogni bambino/a, alunno/a con disabilità sono previste un massimo di n. 40 ore annue aggiuntive per la realizzazione delle seguenti attività: attività previste nel P.E.I., uscite didattiche e viaggi di istruzione, progetti speciali realizzati in orario scolastico, stage, alternanza scuola/lavoro, incontri di programmazione e verifica.

Il Dirigente Scolastico o suo delegato, comunica la necessità e lo svolgimento di tali ore mediante l'allegato "D" almeno 5 giorni lavorativi prima dello svolgimento della prestazione.

Capitolo 11

La formazione del personale

L'operatore per l'integrazione e l'Educatore di sostegno alla disabilità sono tenuti alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento previsti per legge e/o organizzati dal datore di lavoro.

La partecipazione del personale dipendente del Comune di Brescia e della Ditta aggiudicataria del servizio a proposte formative organizzate dalla scuola è a discrezione del personale interessato. Detta partecipazione non deve prevedere costi a carico del datore di lavoro e/o richiedere la sostituzione del personale né interferire in alcun modo con il regolare svolgimento del servizio.

Capitolo 12

A proposito di sicurezza ...

L'operatore per l'integrazione degli alunni disabili e l'educatore di sostegno alla disabilità sono tenuti:

- a partecipare alle attività informative e formative promosse dal datore di lavoro in materia di salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- a contattare il Dirigente Scolastico di riferimento al fine di prendere visione del Documento di valutazione dei rischi e del Piano di evacuazione concordando tempi e modalità della collaborazione all'evacuazione dei bambini/alunni con disabilità assegnati;
- all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale prescritti dal medico competente e forniti dal datore di lavoro, nonché, di altri DPI eventualmente richiesti nei laboratori scolastici su indicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nominato dal dirigente scolastico;
- al rispetto delle indicazioni e procedure trasmesse in materia di movimentazione e assistenza delle persone con disabilità, che implicano, ove necessario, utilizzo degli ausili per la mobilità, l'assistenza igienica, ecc.

Si rammenta che il mancato impiego dei DPI costituisce, oltre che violazione dei doveri d'ufficio, anche violazione della Legge 81/2008, di cui di seguito si richiamano i principi:

- ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quelle delle altre persone;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza.

La fornitura dei D.P.I. è di competenza del datore di lavoro.

Capitolo 13

Ausili, arredi speciali e materiali

(Allegato E)

Ai sensi della vigente normativa la fornitura alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I° di arredi speciali e ausili protesici utili all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità è di competenza del Comune di residenza dell'alunno.

La fornitura alle scuole superiori e ai corsi di formazione professionale. di arredi speciali e ausili protesici utili all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità è di competenza della Provincia di Brescia.

Le forniture, per tutti gli ordini e gradi scolastici vanno richieste prioritariamente presentando specifica progettualità secondo quanto previsto dal **D.M. n. 49 del 3 marzo 2021 e ss.mm.ii. che disciplina i criteri generali e le modalità di assegnazione e monitoraggio delle risorse stanziare per l'acquisto e la manutenzione di sussidi didattici e l'acquisizione dei servizi necessari al loro miglior utilizzo.** Per modalità e dettagli sulla presentazione delle progettualità si faccia riferimento a CTS NTD Brescia con sede presso Istituto P. Sraffa.

Per le scuole di competenza il Comune di Brescia ha istituito "L'Ausilioteca" nella quale sono raccolti tutti gli arredi speciali e gli ausili per la postura e la mobilità siano essi disponibili o in uso nelle scuole cittadine.

"L'Ausilioteca" è consultabile sul sito del Comune di Brescia digitando: Ausilioteca Comune di Brescia

Un addetto provvede al costante aggiornamento dell'"Ausilioteca" alla consegna delle attrezzature richieste e al ritiro di quelle non più in uso presso le sedi scolastiche.

La fornitura di arredi speciali e ausili per la postura e la mobilità deve essere richiesta dal Dirigente Scolastico mediante invio dell'allegato "E" corredato dalle indicazioni dello specialista del servizio pubblico di riferimento.

Per quanto concerne eventuali arredi speciali e ausili di proprietà della famiglia dell'alunno con disabilità forniti alla scuola dalla famiglia i rapporti sono da regolarsi esclusivamente tra il Dirigente Scolastico e la famiglia.

N.B.

- Tra gli ausili non sono comprese le postazioni informatiche, il materiale didattico, le ortesi e quanto necessita di personalizzazioni tali da non poter essere riutilizzato per altri alunni/e in futuro.
- Si precisa che a carico degli Enti Locali non possono essere inclusi materiali e strumenti acquisibili attraverso altri contributi regionali o ausili a carico del Fondo sanitario (es. nomenclatore tariffario).
- Gli arredi e ausili forniti alla scuola non possono in alcun modo considerarsi sostitutivi della dotazione individuale dell'alunno garantita dal sistema sanitario nazionale.
- Arredi speciali e ausili vengono forniti in comodato gratuito alle scuole che sono tenute ad occuparsi della custodia, igiene e cura degli stessi segnalando al Comune di Brescia eventuali anomalie e/o difetti di funzionamento. In caso di danni arrecati agli arredi e ausili che non siano riconducibili all'usura derivante dall'uso, l'Amministrazione si riserva di valutare richiesta di rimborso.
- Gli arredi speciali e ausili di proprietà del Comune di Brescia possono essere utilizzati esclusivamente nelle sedi scolastiche e nelle sedi di centro ricreativo estivo.

